

INPS

DETERMINAZIONE n. 109 del 2 OTT. 2019

OGGETTO: Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. al Tribunale di Roma proposto dall' [REDACTED] R.G. 24063/2019, per l'annullamento dell'esito della procedura per interpello per il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale dell'Area Tecnico-edilizia e dei relativi atti. Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. al Tribunale di Roma notificato in data 23 luglio 2019, con il quale [REDACTED], ex Coordinatore Generale tecnico-edilizio dell'Istituto, ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento e declaratoria dell'illegittimità della procedura di interpello per gli incarichi di coordinamento generale dell'Area professionale Tecnico-edilizia bandito con messaggio Hermes 11/7/2018.0002793 e dei relativi atti, tra cui l'esito della procedura, e per l'effetto annullare e/o disapplicare la determinazione del Direttore generale dell'INPS n. 142 del 22.11.2018 di conferimento

dell'incarico [REDACTED], nonché l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a ricoprire l'incarico di coordinatore generale, con la condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi;

Tenuto conto che, per le medesime rivendicazioni, [REDACTED] aveva già presentato ricorso d'urgenza ex art. 669 bis e 700 c.p.c. al Tribunale di Roma, conclusosi con estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente;

Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto al fine di difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Vista la nota prot. n. 16868 del 1/8/2019 con la quale il Coordinatore generale legale ed il Coordinatore centrale legale del Settore Personale hanno evidenziato che *"non appare possibile affidare la difesa dell'Istituto all'Avvocatura, in quanto sono impugnate anche le determinazioni n. 26 e 33/2018 oggetto di impugnazione nell'ambito del contenzioso in essere avverso l'interpello per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e territoriale ai professionisti dell'Area legale. In conseguenza di ciò, tutti gli avvocati sono direttamente o indirettamente interessati agli esiti del giudizio e, quindi, in conflitto di interessi anche solo potenziale. Si ritiene, pertanto, che la difesa non possa che essere affidata all'esterno, così come già avvenuto in precedenza con la procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale statistico attuariale e con quella per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e territoriale ai professionisti dell'Area legale. In particolare, si evidenzia l'opportunità e la necessità che la difesa sia affidata al medesimo professionista che ha già curato la difesa dell'Istituto avverso la richiesta [REDACTED] di provvedimenti in via d'urgenza, trattandosi delle stesse identiche questioni"*.

Tenuto conto che sussistono, pertanto, ragioni di opportunità che inducono ad affidare l'incarico di difesa dell'Ente ad Avvocati del libero foro essendo in contestazione la legittimità della determinazione contenente i criteri di conferimento degli incarichi nelle Aree dei professionisti;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida ANAC n. 12/2018;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett.b) del citato Regolamento relativa ad *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione"*;

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, *"tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo"*, *"osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi"*, sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della *"consequenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti"*;

Preso atto della *"rosa"* proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale nella materia sottesa al ricorso in oggetto;

Ritenuto, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta *"rosa"*, quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police, coerentemente a quanto suggerito in termini di opportunità e di necessità dalla stessa Avvocatura interna nella nota prot. n. 16868 del 1/8/2019, anche tenuto conto della consistente esperienza e del profilo professionale e accademico rilevabile dal suo *curriculum*, nonché degli incarichi allo stesso già attribuiti di rappresentare l'Amministrazione in analoghe controversie;

Tenuto conto, infatti, che al Prof. Avv. Police sono stati già conferiti incarichi di patrocinio dell'Ente in precedenti giudizi instaurati dagli Avvocati dell'INPS in materia di attribuzione di incarichi di coordinamento generale e territoriale dell'Area legale;

Preso atto, in particolare, che al prof. Police, con determinazione presidenziale n. 15 del 14 febbraio 2019, è stato conferito l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Roma proposto dall'Ing. Borraccia e avente ad oggetto le medesime rivendicazioni del giudizio di merito in oggetto;

Viste, in particolare le determinazioni n. 155 del 5 dicembre 2018 e n. 182 del 27 dicembre 2018, n. 15 del 14 febbraio 2019, n. 4 e n. 5 del 28 marzo 2019, n. 30 e n. 31 del 9 maggio 2019 e n. 96 del 2 agosto 2019 con le quali al Prof. Avv. Aristide Police, sono stati conferiti incarichi di rappresentanza e

difesa dell'Ente in una serie di giudizi vertenti sulla medesima materia di quella di cui all'oggetto;

Considerato, inoltre, che, nell'ambito dei citati giudizi analoghi e complementari per materia trattata, il Prof. Police ha ottenuto sino ad ora, risultati processuali soddisfacenti innanzi al TAR Puglia, sez. Lecce, e al Tribunale di Milano;

Tenuto conto che il professionista in parola, con nota prot. n. 31030 del 5/9/2019, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in oggetto può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre spese generali e aliquote di legge;

Vista la nota prot. n. 31031 del 5/9/2019 con la quale il Prof. Avv. Aristide Police, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

Preso atto che l'importo complessivo degli onorari indicati dal professionista *"tenuto conto della analogia delle questioni già trattate in giudizi in cui si assiste codesto spett.le Istituto"* appare conforme ai minimi tabellari per valore di causa, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (rubricato *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"*), in osservanza di quanto previsto dal vigente art. 9 del citato Regolamento interno, nonché inferiore al minimo tabellare tariffario previsto nell'ambito delle cause della categoria di appartenenza;

Preso atto, altresì, che il suddetto legale, con la medesima nota, ha chiesto la corresponsione di un acconto del 50% oltre spese generali e aliquote di legge, che sarà versato al termine della fase introduttiva del giudizio così come previsto dall'art. 9, comma 3 del Regolamento in esame, ai sensi del quale: *"la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale"*;

Rilevato che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 *"Spese legali diverse"* – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2019, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale vicario;

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Roma, alla Via di Villa Sacchetti n. 11 nell'ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, sez. Lavoro, RG 24063/2019 promosso dall' [REDACTED] per l'annullamento dell'esito della procedura per interpello per il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale dell' Area Tecnico-edilizia e dei relativi atti.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale